

# GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 08.82.0

del 26/01/2022

---

Siamo schiavi delle leggi, per poter essere liberi.

Cicerone

---

**IC Software S.r.l.**

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: [info@icsoftware.it](mailto:info@icsoftware.it)

## INDICE

Sgravi 2022 .....	3
Variazioni Tabelle Contributive.....	3
Tabella massimali CIG .....	7
Massimali e Minimali.....	8
AE5 - Tabella minimali contributivi INPS.....	8
AC0 - Tabella contributi INPS.....	9

## Sgravi 2022

In riferimento a quanto scritto nella precedente circolare, informiamo che sono stati eliminati i blocchi nel calcolo degli sgravi (ACAS, GI36/GI48 e INDO) in quanto a breve dovrebbe essere pubblicata una circolare INPS con la quale comunicherà il ripristino.

## Variazioni Tabelle Contributive

In relazione alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, art. 1 commi 219 e 220, in attesa di relativa circolare/messaggi INPS si sono resi necessari una serie di interventi alla procedura che di seguito andremo a dettagliare.

### **LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 – Art. 1**

*219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, e' ridotta di:*

- a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;*
- b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;*
- c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;*

*d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.*

*220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.*

#### **Variazioni aliquote FIS e CIG Straordinaria:**

Num. dipendenti nel semestre precedente / tipologia	Contributo ordinario Fis (%)	Riduzioni contributo Fis anno 2022	Contributo dovuto al Fis anno 2022 (*)	Contributo Cigs anno 2022 (*)
Fino a 5	0,50 %	0,35 %	<b>0,15%</b>	-
> 5 e Fino a 15	0,80 %	0,25 %	<b>0,55 %</b>	-
>15	0,80 %	0,11 %	<b>0,69 %</b>	0,90 % meno lo 0,63 % (riduzione anno 2022) = 0,27%
Ex Commercio / Logistica >50 nel semestre (articolo 20, comma 2, D.Lgs. 148/2015)	0,80 %	0,56 %	<b>0,24 %</b>	0,90 % meno lo 0,63 % (riduzione anno 2022) = 0,27%

**(\*)** Di cui un terzo a carico dei dipendenti.

In fase di generazione delle nuove tabelle INPS, riferite alle aziende del settore commercio, sono state azzerati i valori delle percentuali della Cassa Integrazione Straordinaria riportando il dato in B03 che varierà in funzione della media occupazionale dell'azienda.

Settore **7 - COMMERCIO, SERVIZI, PROFESS.**

Tipo contributo	% Ditta	% Dipen.	Totale
I.V.S.			
Add.IVS L.297			
Tubercolosi			
ASPI			
Add. ASPI			
Indennità mobilità			
C.U.A.F.			
Cassa integrazione			
Cassa int. straord.			
T.F.R.			
Indennità malattia			
Indennità maternità			
ASPL			

Inoltre, in **B03** (Ditta – Gestione sedi), nella pagina **[Aliquote]**, sono state apportate le seguenti modifiche:

Media occupazionale ultimo semestre  ?

Obbligo versam. fondo solid. az. creditizie - Aumento dello 0,20 ( di cui 0,067 a carico lav ) della ritenuta INPS

**Contributo Aggiuntivo F.I.S. / F.S.B.**

0,15% da zero a 5 dipendenti

0,55% da 5 e fino a 15 dipendenti **(1)**

0,69% oltre i 15 dipendenti

0,24% oltre i 50 dipendenti per il settore commercio ingrosso e dettaglio  Azienda del settore commercio ingrosso e dettaglio **(2)**

Altra aliquota % Azienda  % Dipendente  **(2)**

Non dovuto in nessun caso  Determinazione automatica **(3)**

**C.I.G. Straordinaria per settore commercio**

Non dovuto in nessun caso  0,00% fino a 15 dipendenti  0,27% oltre i 15 dipendenti **(4)**

- (1) Le impostazioni sono rimaste invariate rispetto alla precedente versione, le variazioni interessano le sole percentuali che vengono aggiornate ai valori indicati nella tabella "Variazioni aliquote FIS e CIG Straordinaria"
- (2) Barrare la casella per le aziende del settore "Commercio ingrosso e dettaglio" e qualora la media occupazionale dell'ultimo semestre sia **superiore a 50 unità**, selezionare contestualmente il campo "0,24% oltre i 50 dipendenti per il settore commercio ingrosso e dettaglio"

**N.B.:** Questa modifica è a cura dell'utente

- (3) Verificare che il campo "Determinazione automatica" sia barrato, in caso contrario provvedere a barrarlo e contestualmente ad impostare l'eventuale contributo aggiuntivo FIS / FSB e C.I.G. Straordinaria per il settore commercio
- (4) C.I.G. Straordinaria per il settore commercio



### Attenzionell

Sebbene l'aggiornamento abbia provveduto automaticamente ad impostare le tabelle e ad apportare le relative modifiche in B03, considerato che le modifiche sono state apportate senza l'ausilio di circolari e/o messaggi rappresentanti l'interpretazione delle norme da parte dell'INPS, con riferimento alle aziende del settore commercio si raccomandano gli utenti di verificare attentamente le tabelle contributive e le impostazioni in B03.

## Tabella massimali CIG

Con il presente aggiornamento, sono stati aggiornati anche i massimali CIG, così come indicato sulla circolare del ministero del lavoro n. 1 del 13/01/2022 in merito al riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, al punto 6 scrive:

*6. La misura – Importi del trattamento di integrazione salariale (articolo 3 del d.lgs. n. 148/2015)*

*Con comma 194, del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2022 si apportano modifiche all'articolo 3 del d.lgs. n. 148, relativamente alla misura del trattamento di integrazione salariale da erogare ai lavoratori ammessi al beneficio.*

*Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l'eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b)).*


*In particolare, i trattamenti di integrazione salariale saranno, erogati ai lavoratori coinvolti, commisurandoli, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 bis, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell'importo massimo mensile di cui al comma 5, lett. b) come rivalutato ai sensi delle indicazioni dettate dal successivo comma 6.*

*Detto importo è calcolato e rivalutato annualmente dall'INPS secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.*

*Per l'anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72.*

Il cui valore, rispetto al 2021, in attesa di circolare INPS, è stato rivalutato del 1,90% (comunicato stampa ISTAT del 17/01/2022):

*L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e del 3,8% rispetto a dicembre 2020. La variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (era -0,3% nel 2020).*



**Tabella massimali CIG**

Data di validità: 01/2022

Massimale mensile CIG al netto della riduzione	1.222,51
Massimale mensile CIG al netto della riduzione per le retribuzioni mensili eccedenti	99.999,99
Nel settore edile in caso di intemperie stagionali	1.467,01
i massimali di cui sopra vengono aumentati del 20%	1.467,01

**Contributi aggiuntivi per "eventi oggettivamente evitabili"**

Industria con meno di 50 dipendenti	<input type="text"/>	%	Cod. DM	<input type="text"/>
Industria con più di 50 dipendenti	<input type="text"/>	%	Cod. DM	<input type="text"/>
Imprese del settore edile	<input type="text"/>	%	Cod. DM	<input type="text"/>

## Massimali e Minimali

### AE5 - Tabella minimali contributivi INPS

Il valore per la generalità dei casi, per l'anno 2022, è pari a: **49,91**

Per eventuali casistiche specifiche di un determinato settore, far riferimento alla banca dati o all'apposita circolare INPS.

L'inserimento dati a cura dell'utente.

**N.B.:** Gli importi sono stati, in attesa di circolare INPS, calcolati applicando l'indice FOI la cui variazione media annua del 2021 è pari a +1,90%

### AC0 - Tabella contributi INPS

Per quanto riguarda l'importo del massimale di cui all'art. 3 del D.L. n. 384/1992 (convertito dalla L. 438/1992) sulla cui retribuzione eccedente il limite della prima fascia pensionabile è applicata un'aliquota aggiuntiva dell'1%, la procedura ha provveduto in automatico ad aggiornare detto campo a **48.279,00**, ed aggiornare il massimale annuo contributivo a **105.013,00** gennaio 2022.

**N.B.:** Gli importi sono stati, in attesa di circolare INPS, calcolati applicando l'indice FOI la cui variazione media annua del 2021 è pari a +1,90%

Inoltre, per le tabelle del settore commercio, sono state azzerate le aliquote della CIG straordinaria in quanto a partire da questo aggiornamento saranno gestite direttamente in **B03**.